

solari che un bastimento nazionale versi in pericolo, provvederanno sollecitamente affinchè gli sieno prestati i soccorsi necessari, e faranno direttamente o per mezzo dell'autorità locale quanto è in loro potere per salvare l'equipaggio e il bastimento.

697. La ingerenza degli ufficiali consolari nelle operazioni del ricupero di un bastimento mercantile naufragato o del carico di esso, sarà nei vari paesi subordinata al disposto delle convenzioni internazionali vigenti, ed in difetto, alle leggi ed usi locali.

698. I regi ufficiali consolari non dovranno però ingerirsi direttamente nelle operazioni del ricupero, se saranno presenti sul luogo del sinistro le persone o le società, nel medesimo interessate, ovvero i loro agenti, salvo che alcuno degli interessati ne faccia formale domanda ed anticipi i fondi occorrenti ad assicurare il pagamento di ogni spesa, qualora il valore degli oggetti salvati non fosse sufficiente a coprirli.

699. Solamente quando sieno assenti il proprietario del bastimento o del carico, il capitano o padrone, i raccomandatari, gli assicuratori ed ogni altra persona avente carattere legale a

rappresentarli, e risulti certamente da giudizio di periti che il prodotto degli oggetti da salvarsi sia per eccedere la spesa necessaria pel ricupero, dovranno gli ufficiali consolari o personalmente o per delegazione, ordinare, imprendere e dirigere le operazioni che non ammettono dilazione e possano salvare il bastimento ed il carico da rovina, guasto o deperimento.

Tosto poi che conoscano i proprietari del bastimento dovranno gli ufficiali consolari informarli direttamente dell'accaduto infortunio, con invito d'intervenire personalmente o per mezzo di procuratori alla gestione dei loro interessi.

700. In occasioni di naufragi, arenamenti, avarie generali ed altri gravi sinistri toccati a bastimenti mercantili nazionali, gli ufficiali consolari hanno l'obbligo di darne subito avviso al Ministero della marina, indicandogli il compartimento marittimo cui appartengono quei bastimenti.

Essi dovranno inoltre assumere le deposizioni dell'equipaggio e dei passeggeri, ed investigare in ogni altro modo possibile le cause del disastro, informare il Ministero predetto di tutte le circostanze che lo accompagnarono, delle conseguenti operazioni di sal-